

**TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 669-BIS C.P.C. E ART. 700 C.P.**

**PER**

La sig.ra **MIGLIOZZI MARCELLA**, nata il 15/3/1975 a Treia (MC) e residente in Petriolo (MC) alla Via Giovanni XXIII n. 115, (C.F: MGLMCL75C55L366K), rappresentata e difesa dalla sottoscritta avv. Paola Medori, (C.F.: MDRPLA66H69H769I) come da procura alle liti allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Macerata via Garibaldi 87 (*si dichiara fin d'ora di voler ricevere qualsiasi comunicazione e/o notificazione inerente alla procedura in via alternativa tra loro all'indirizzo di PEC [avvpaolamedori@puntopec.it](mailto:avvpaolamedori@puntopec.it) ovvero al numero di fax 0733 232537*

**CONTRO**

- **MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA (MIUR)** (CF: 80185250588) in persona del Ministro *p.t.* con sede in Roma via Trastevere n.76/a domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Ancona C.so Mazzini 55, (PEC:ancona@mailcert.avvocaturastato.it)
  
- **MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE MARCHE** (P.Iva-C.F.: 80014290425) in persona del Direttore *p.t.* con sede in Ancona via XXV Aprile 19 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Ancona C.so Mazzini 55, (PEC:ancona@mailcert.avvocaturastato.it)
  
- **MIUR - UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI MACERATA** (P.IVA: 80007480439), in persona del Dirigente *p.t.*, con sede in Macerata via L. Armaroli 48; domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Ancona C.so Mazzini 55, (PEC: ancona@mailcert.avvocaturastato.it)



**AVV. PAOLA MEDORI**  
*Patrocinante in Cassazione*  
**Studio Legale Ramadori - Medori**

---

**-I.S.S. "G. GARIBADI "** (C.F.: 80005460433), in persona del D.S. incaricato *p. t.*, sede di Macerata via Lornano n.6, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Ancona C.so Mazzini 55 (PEC: [ancona@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ancona@mailcert.avvocaturastato.it))

**-ISTITUTO COMPRENSIVO "Papa Giovanni XXIII"**(C.F. 80008420434) in persona del D.S. incaricato *p.t.*, con sede in Mogliano Largo Cesare Battisti domiciliato ex lege presso avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Ancona C.so Mazzini 55 (PEC: [ancona@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ancona@mailcert.avvocaturastato.it))

**PREMESSO**

- che la ricorrente, in possesso del diploma di perito agrario conseguito il 16 luglio 1994 presso l'Istituto tecnico Agrario Statale "G. Garibaldi" Macerata, dal 2005 risulta inserita in 3<sup>a</sup> fascia del personale A.T.A. nelle graduatorie d'istituto, avendo presentato apposita domanda per i vari aggiornamenti nei trienni successivi, senza tuttavia assumere alcun incarico almeno fino al 2017;
- che, in particolare, nel triennio 2014/2017, come da D.M. 5.9.14 n.717, la ricorrente, sulla base del possesso del titolo di perito agrario, risultava inserita nella graduatoria (all. 1) con il punteggio di **8,93** per il profilo di Assistente amministrativo, con il punteggio di **7,93** per quello di Collaboratore scolastico, con il punteggio di **7,93** per quello di Assistente tecnico, con il punteggio di **7,93** per quello di Collaboratore scolastico addetto all'Azienda Agraria (all. 2);
- che, parimenti, ai sensi del D.M. 1/12/17 n. 947, la ricorrente presentava la domanda di aggiornamento della graduatoria, sempre per la terza fascia per i profili suindicati, ivi riportando i medesimi punteggi (all. 3 e 4);



- che, infine, ai sensi del D.M. 50/21, la ricorrente presentava la domanda di aggiornamento della graduatoria per gli anni scolastici 2021/22-2022/23-2023/24, con l'esito che si comprenderà nel prosieguo del ricorso;

- che, proprio in virtù della posizione acquisita nella graduatoria di 3<sup>a</sup> fascia, ai sensi del D.M. 5.9.14 n. 717, la ricorrente stipulava i seguenti contratti a tempo determinato per il profilo di **Collaboratore scolastico tecnico (addetto all'azienda agraria)**: dal 18.10.2017 al 27.12.2017 (all. 5), dal 28.12.2017 al 30.6.2018 (all. 6) e dal 28.9.2020 al 5.6.2021 (all. 7) **sempre con l'I.I.S. "G. Garibaldi" di Macerata**;

- che, tuttavia, nel corso del secondo contratto, dapprima le veniva contestato informalmente il mancato possesso dell'idoneità in concorso pubblico (pari a n. 1 punto in graduatoria) per il quale, la ricorrente, provvedeva a rilasciare in merito apposita dichiarazione, poi, con comunicazione inviata via mail del 5.7.2021 (*prot. n. 13760/21*) (all. 8), sempre l'I.I.S. "G. Garibaldi", nella persona della Dirigente Scolastica inviava alla ricorrente il decreto del seguente tenore:

*"CONSIDERATO che il contratto di lavoro a tempo determinato prot. N. 14465 sottoscritto dalla signora Migliozi Marcella con questa Istituzione scolastica in data 03/11/2017 si configura come il primo rapporto di lavoro instaurato dall'interessato dalla data di entrata in vigore delle graduatorie di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale ATA per il triennio 2014/2017 prorogate con il provvedimento anzidetto; [...]. DECRETA La **rettifica** delle graduatorie d'istituto del personale A.T.A. di 3<sup>a</sup> fascia **per il triennio 2014/2017** relativamente al punteggio assegnato alla signora Migliozi Marcella, nata [...] secondo il punteggio di seguito specificato:*

<i>graduatoria</i>	<i>fascia</i>	<i>Punteggio totale da rettificare</i>	<i>Punteggio totale rettificato</i>
AA	3°	8,93	6,33
CS	3°	7,93	6,33
AT	3°	7,93	6,33

DECRETA



**AVV. PAOLA MEDORI**  
*Patrocinante in Cassazione*  
**Studio Legale Ramadori - Medori**

Inoltre **l'esclusione** della signora Marcella Migliozi dalle graduatorie di istituto del personale ATA di 3<sup>a</sup> fascia per il triennio 2014/2017 per il profilo di collaboratore scolastico addetto all'Azienda Agraria.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del 5.9.14 n.714, il servizio prestato presso questa istituzione scolastica dalla sig.ra Migliozi Marcella in qualità di collaboratore scolastico Tecnico (addetto Aziende Agrarie) dal 23/10/2017 al 27/12/2017 e dal 28/12/2017 al 30/06/2018, per 36 ore settimanali, è valido come servizio prestato di fatto e non riconoscibile ai fini giuridici.....”;

- che, nello stesso giorno, sempre lo stesso I.I.S. “G. Garibaldi” nella persona della D.S., inviava un secondo decreto (prot. 13844/2021) (all. 9) del seguente tenore:

“CONSIDERATO che il contratto di lavoro a tempo determinato prot. N. 18017 sottoscritto dalla signora Migliozi Marcella con questa Istituzione scolastica in data 28/09/2020 si configura come il primo rapporto di lavoro instaurato dall'interessato dalla data di entrata in vigore delle graduatorie di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale A.T.A. **per il triennio 2017/2019** la cui validità ed efficacia è stata stabilita con l'anzidetto D.M. 947/2017;

VISTA la domanda di conferma delle graduatorie di Istituto del personale ATA di 3<sup>o</sup> fascia per il triennio 2017/2019 (All.D2) presentata dall'aspirante suddetto allo scrivente istituto;

VISTO il decreto dell'ISS G. Garibaldi di Macerata prot. n. 13760 del 05/07/2021, con il quale la Sig.ra Migliozi Marcella veniva esclusa dalla graduatoria di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale ATA 2014/217, relativamente alla figura professionale di Collaboratore Scolastico addetto all'Azienda Agraria, e venivano rettificati i punteggi attribuiti alla suddetta nelle altre graduatorie di Istituto 2014/2017; [...] DECRETA La **rettifica** delle graduatorie d'istituto del personale A.T.A. di 3<sup>a</sup> fascia per il triennio 2014/2017 relativamente al punteggio assegnato alla signora Migliozi Marcella, nata [...] secondo il punteggio di seguito specificato:

graduatoria	fascia	Punteggio totale da rettificare	Punteggio totale rettificato
AA	3°	8,93	6,33
CS	3°	7,93	6,33
AT	3°	7,93	6,33

DECRETA

Inoltre **l'esclusione** della signora Marcella Migliozi dalle graduatorie di istituto del personale ATA di 3<sup>a</sup> fascia per il triennio 2017/2019 per il profilo di Collaboratore Scolastico addetto all'Azienda Agraria.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del 30/08/17 n.640, il servizio prestato presso questa istituzione scolastica dalla sig.ra Migliozi Marcella in qualità di collaboratore scolastico Tecnico



---

*(addetto Aziende Agrarie) dal 28/09/20120 al 05/06/2021 , per 36 ore settimanali, è valido come servizio prestato di fatto e non riconoscibile ai fini giuridici;"*;

- che, altresì, il giorno dopo, 6.7.2021, giungeva alla ricorrente una mail (all. 10), probabilmente dal sistema elettronico di risposte del Ministero, del seguente contenuto: *"L'istituzione scolastica destinataria della domanda MCIS00900D - "GIUSEPPE GARIBALDI" MACERATA, ha effettuato l'esclusione dal seguente profilo CR-COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO (ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE) richiesto ai fini dell'inclusione nelle Graduatorie di istituto III^ fascia Personale ATA triennio 2021/22-2023/24 con la seguente motivazione: La candidata risulta, come indicato nella stesso domanda senza titolo idoneo all'accesso. La candidata non risulta inoltre in possesso del requisito del servizio effettuato in quanto lo stesso non è valido ai fini giuridici come da decreti II G. Garibaldi prot. 13760/2021 e n.13844/2021"* [...];

- che, stante la grande confusione di comunicazioni e decreti, la ricorrente, tramite la sottoscritta legale, in data 16 luglio 2021 presentava un'istanza di accesso agli atti (all. 11), al fine di avere ulteriori elementi utili per la verifica della correttezza dell'operato dell'istituzione scolastica;

- che, in assenza di risposta da parte dell'I.I.S. Garibaldi, la ricorrente in data 23.7.2021 si determinava a presentare reclamo avverso sia l'esclusione che la rettifica del punteggio (all. 12)

- che l'I.I.S. Garibaldi, con comunicazione del 29.7.2021 rigettava il reclamo ribadendo, sostanzialmente, le medesime argomentazioni già espresse (all. 13) e, sempre nella medesima data riscontrava la richiesta di accesso agli atti chiedendo il pagamento di € 30,00 per le spese delle comunicazioni ai controinteressati (all. 14);



- che, dopo aver adempiuto al pagamento richiesto il 3.8.2021 (all. 15), in data 7.9.2021 giungeva l'accoglimento della richiesta di accesso agli atti con ulteriore richiesta di pagamento dei diritti di copia al fine del rilascio (all. 16), nonostante nella richiesta di accesso si specificasse di inviare la documentazione via pec, senza necessità di estrazione di copia cartacea;
- che, come se non bastasse, la ricorrente ha dovuto anche provare e riprovare più volte prima di riuscire a ottenere, per il 21.9.2021, un appuntamento di persona per il ritiro delle copie e il pagamento dei diritti richiesti (all. 17) che poi venivano pure inviati via pec, in data 6.10.2021, alla sottoscritta legale, così rendendo veramente ingiustificate tutte le richieste dell'I.I.S. "Garibaldi" nei confronti della ricorrente;
- che, dalla visione della documentazione inviata (all. 18) veniva confermata la circostanza che, i collaboratori scolastici addetti all'azienda agraria in servizio contemporaneamente alla ricorrente, erano tutti in possesso del medesimo suo diploma, vale a dire quello di perito agrario, diploma quinquennale dell'Istituto tecnico agrario;
- che, altresì, si apprendeva dalla comunicazione datata 23.1.2015 del MIUR-USR-Direzione generale Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Macerata che, nel ribadire quanto già contenuto nelle CC.MM. n. 8166/2009 e n. 1293/2012, premettendo altresì *"Pur tuttavia, continuando a persistere, per alcuni casi, dubbi sulla valutabilità o meno di essi, si ritiene opportuno fornire nuovamente chiarimenti con specifico riguardo ai punti che seguono: [...] 2. Diploma di maturità di perito agrario NON è titolo di accesso al profilo di addetto all'azienda agraria, in quanto il D.M. 717 all'art. 2 comma 7 lettera f) prevede esclusivamente il diploma di qualifica professionale [...] 8. Servizi prestati in qualità di dipendente di aziende comunali, provinciali o regionali. quali ad esempio Aziende municipalizzate, ASL/ASUR, Case di riposo, (ex*



---

*IPAB): il servizio prestato presso questi enti NON è valutabile, in quanto non prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di enti locali “;*

- che, al netto della cattiva gestione testè riferita, la circostanza che salta agli occhi è che, l'I.C. convenuto, ha compiuto tutte queste operazioni di controllo **quando i contratti di lavoro erano già conclusi e le graduatorie non più vigenti**, e anche da qualche anno, tanto da essere costretta, la Dirigente, ad arrampicarsi sui Decreti ministeriali susseguitisì pur di non dover ammettere la sua inadempienza;

- che, infatti, l'I.C. convenuto, nonostante i tre contratti di lavoro stipulati con la ricorrente a partire dal 2017, **tutti sottoscritti dalla stessa D.S.**, cambia, a seconda del bisogno, la data del primo contratto stipulato:

a) quella del 3.11.2017, perché utile in riferimento alla graduatoria ex D.M. 717/2014 (all. 19);

b) quella del 28.9.2020, per la graduatoria ex D.M. 640/2017 (all. 20);

- che, tuttavia, non si può non evidenziare la tardività delle operazioni di esclusione compiute dall'I.C. convenuto visto che **sono state effettuate quando le graduatorie non erano più vigenti e i contratti di lavoro erano del tutto conclusi**;

- che, pertanto, appare evidente il tentativo compiuto dalla D.S. dell'I.C. “Garibaldi” di coprire una propria (evidente) inadempienza dopo almeno quattro anni dal primo contratto stipulato avendo, però, nel frattempo alimentato nella ricorrente la convinzione, del tutto legittima, di poter ambire a una carriera scolastica con l’obiettivo dell’ingresso in ruolo.

### **DIRITTO**

**1) Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.**





Nel caso di specie, i due decreti (all. 8 e 9), con i quali la D. S. dell'I.I.S. "G. Garibaldi" ha provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a rettificare i punteggi attribuiti nelle graduatorie dei trienni 2014/17 e 2017/20, quest'ultima prorogata per l'A.S. 2020/21, così comportando l'esclusione anche da quella per il triennio 2021/24 (all. 10), non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *"la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso"* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza citata, è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Né, ad una siffatta fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21 *octies*, della legge 241/1990, *"posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto"* (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, sent., 28.10.2011, n. 334). Anzi, *"Ritenuto, infatti, che ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458)"* (TAR Piemonte, sent. 1088/2011).

Orbene, nel caso di specie i decreti contestati del 5.7.2021, parimenti la comunicazione mail del 6.7.2021) non sono stati preceduti da alcuna





comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal ch  consegue l'illegittimit  dei predetti provvedimenti e, per converso, il diritto della ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia ai sensi del D.M 50/2021 (all. 21) per gli anni 2021/24, il diritto sia all'inclusione nella graduatoria di Collaboratore scolastico tecnico addetto alla azienda agraria che al mantenimento del relativo punteggio di 7,93 in tutte le graduatorie gi  citate (Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo).

## **2) Illegittima valutazione dei titoli**

Il D.M. 717 del 5.9.2014 all'art. 2 c. 7  dispone: *"I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art. 1 comma 1[...] sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 [...] e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: [...] f) addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro industriale o operatore agro alimentare"*

Occorre sottolineare che il citato D.M., come tutti i precedenti e successivi, non indica espressamente che i titoli indicati siano gli unici validi per l'ammissione al concorso, stabilendo solo un requisito minimo, necessario e specifico perch  all'addetto all'azienda agraria sono affidate mansioni che presuppongono conoscenze e competenze non acquisibili con altri diplomi di qualifica professionale. Difatti, i diplomi di qualifica professionale di segretario di amministrazione o analista contabile o tecnico delle attiv  alberghiere o operatore del benessere non sarebbero stati pertinenti al profilo richiesto, dal momento che i diplomi di qualifica indicati non contemplano nel loro percorso scolastico lo studio di discipline proprie dell'indirizzo professionale agrario. La circostanza pu  essere meglio chiarita esaminando le altre qualifiche contemplate



dai vari D.M.: a esempi. per il cuoco occorre il diploma di qualifica professionale di “operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina” e non “servizi di sala e bar”, come pure per il guardarobiere occorre la qualifica professionale di operatore della moda e non qualifiche generiche.

Chiarito che il diploma di qualifica professionale, nell’ambito dell’indirizzo agrario, è il requisito minimo per accedere al profilo di addetto alle aziende agrarie, occorre ora andare a verificare il rapporto tra il diploma di qualifica professionale e il diploma di maturità di perito agrario.

Secondo il concetto di titolo superiore e assorbente ciò che conta ai fini della legittimità della presentazione del titolo è che tra il titolo più elevato e quello meno elevato vi sia un rapporto tale che un titolo presupponga l’altro o che le materie dell’uno ricomprendano le materie dell’altro, con un maggior livello di approfondimento.

A sostegno giunge l’orientamento oramai consolidato del Consiglio di Stato (da ultimo sent. n. 5550/2017) nell’affermare sia il **principio dell’assorbenza dei titoli superiori**, vale a dire che il possesso di un titolo di studio di livello maggiore deve essere inteso come inclusivo anche delle competenze del titolo sottostante, sia il principio dell’equipollenza dei titoli di agrotecnico e perito agrario al fine dell’accesso ai pubblici concorsi. Pertanto, nel nostro caso specifico, visto che il titolo di agrotecnico si consegue nel biennio successivo a quello (triennale) che consente di ottenere la qualifica di operatore agroambientale, agroturistico o agroindustriale, espressamente indicati dalla norma di riferimento, appare evidente che il titolo di perito agrario è superiore o, comunque, inclusivo delle qualifiche professionali citate, non solo sulla base della logica e del buon senso, ma



anche in virtù del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (si v. anche Tribunale di Lecce sent n. 5/2018)

Ma, ancora e più di recente, si registra la sentenza del TAR Lazio (11559/2020) ove si ribadisce che :” [...] *il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione a pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con maggior livello di approfondimento, quelle del secondo*” (si v. anche, Consiglio di Stato sez. VI 14 aprile 1999 n. 432; idem 20 ottobre 1997 n. 1214 fino al Consiglio di Stato sez V 8 febbraio 2010 n. 578).

E infatti, nella giurisprudenza citata, i giudici civili sottolineano e ribadiscono la totale equipollenza dei titoli di studio di maturità professionale di agrotecnico e di perito agrario conseguiti in istituti tecnici di analogo indirizzo con la conseguenza che appare non solo illogico ma anche illegittimo non consentire l'accesso alla graduatoria in esame a chi abbia conseguito un titolo superiore ed equipollente a quello richiesto dalla norma, essendo evidente che la qualifica richiesta per l'inserimento in graduatoria, e cioè quella di operatore agro ambientale ottenuta con un corso triennale, equivale al perito agrario che ha frequentato un corso quinquennale».

Ma anche lo stesso MIUR, in un parere rilasciato proprio all'USP di Macerata nel 2017 (all. 22), dava atto proprio della circostanza che, nella valutazione del titolo per l'accesso alla graduatoria in esame, non si può escludere a priori chi è in possesso di un titolo, superiore ma non specifico, senza andare ad approfondire se quelle materie di studio siano state oggetto di maggior livello di approfondimento nel corso di studi che ha portato all'acquisizione del titolo superiore, citando proprio una sentenza del Consiglio di Stato (n. 931/2000) a sostegno.



Alla luce delle osservazioni svolte, anche le indicazioni operative MIUR del 23.1.2015 citate dalla D.S. nei decreti di esclusione (si v. nell'all. 18) appaiono del tutto superate da quelle rilasciate nel 2017 (all. 22) che tengono conto della giurisprudenza formatasi sul punto sull'applicazione del criterio della valutazione del miglior titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso e che non contrastano con l'art. 97 della Costituzione, a differenza delle precedenti istruzioni operative.

**3) Illegittima riduzione del punteggio per attività svolta presso la CCIAA di MC e ASUR.**

Anche su questo punto, appare del tutto illegittima la decurtazione di punteggio effettuata dall'amministrazione scolastica dell'I.S. Garibaldi.

Dal punto di vista dei principi generali, non possiamo che far riferimento Decreto legislativo n.165/2001, contenente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, che, nel disciplinare nello specifico la materia del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – allo scopo (art.1) di *"a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni [...] c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, [...] garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione"*, al successivo comma 2, contiene la seguente precisazione *"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la*



*rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) [...]". E, proprio con tale spirito di equipollenza, il successivo art. 30, nel disciplinare il "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" ha previsto la possibilità di ricoprire i posti vacanti mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, con ciò stesso equiparando la qualifica del personale ed il servizio prestato dai dipendenti presso talune di tali amministrazioni (comuni, province e stato), alla qualifica ed al servizio prestato o da prestare presso l'altra amministrazione, incluse quelle regionali e sanitarie.*

Infatti, il comma 2 dell'art. 2 del citato D.Lgs 165/2001 circoscrive il raggio di applicazione della norma in esame (2. *I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, **fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.***), avendo cura di sancire che *"Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e **nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.**"*

Pertanto, la conseguenza immediata è che un'interpretazione restrittiva quale quella indicata dalle amministrazioni convenute al fine di escludere il servizio prestato presso la CCIAA e/o presso l'Asur Marche dalla ricorrente nel punteggio della graduatoria ma, invece, includendo l'analogo servizio prestato da altri interessati presso gli enti locali (Comuni e Province) o presso gli enti centrali,



violerebbe l'art.97 Cost., i principi di buon andamento e imparzialità, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con i principi costituzionali e con le norme del citato D.Lsg. n.165/2001 contenuti, anch'esse, principi fondamentali e inderogabili per tutte le amministrazioni pubbliche, CCIAA e Aziende sanitarie comprese.

In punto di servizio prestato presso la CCIAA, appare interessante citare alcuni passaggi della sentenza del Giudice del Lavoro di Brescia: *“Le funzioni delle CCIAA, riguardanti la promozione e lo sviluppo delle comunità locali comprese nella circoscrizione di pertinenza e lo stesso richiamo, quanto ai compiti, al principio di sussidiarietà verticale del titolo V della Costituzione, rendono del tutto evidente la loro natura di Enti locali, perché sono enti che perseguono il soddisfacimento di interessi locali; essi devono essere inclusi, per ciò stesso, nel novero degli Enti locali”* (sulla base degli stessi argomenti, il Cons. Stato, III<sup>^</sup> sez., 25.09.2007, n. 322 classifica le CCIAA come Amministrazioni pubbliche locali). Si è formato, infatti, un orientamento giurisprudenziale che intende “in senso lato” la locuzione “amministrazioni statali ed enti locali”, includendovi anche le CCIAA (Tribunale di Monza, n. 658 del 2015 e sentenza Tribunale di Brescia n. 578 del 2018).

Parimenti il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino (sent. 18894/2017) per il quale le Camere di Commercio, essendo enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza e sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, rientrano a pieno titolo tra gli Enti locali il cui servizio deve essere valutato.



Anche nel caso, altresì, del servizio prestato per l'ASUR AV3 (già Ausl n. 9), è consolidato il principio per il quale, anche il servizio prestato presso le ASL e presso gli ospedali pubblici, deve essere valutato a tutti gli effetti come qualsiasi altro servizio prestato presso le amministrazioni dello Stato.

Infatti, come ritenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Monza (sent. n. 658 del 14.1.2016), nel nostro ordinamento non esiste una definizione fissa e immutabile di "amministrazioni dello Stato", con la conseguenza che, queste ultime andranno di volta in volta identificate in base al caso concreto e in base alla finalità della norma che entra in gioco; nel caso del riconoscimento del punteggio ai fini della graduatoria di III Fascia, non si può che fare riferimento al già citato art. 1 del d. lgs. 165/2001 nel quale viene sancito che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le "amministrazioni dello Stato" coincidono integralmente con le "amministrazioni pubbliche", e che all'interno di tale unitaria categoria delle "amministrazioni dello Stato" sono comprese *"le Camere di Commercio [...] le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale"*.

Pertanto, la locuzione "amministrazioni statali" non può che avere un'accezione in senso atecnico giacché, allo scopo di voler avvantaggiare chi ha già prestato servizio per la pubblica amministrazione, non può che essere applicata facendo riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche in senso lato, così come richiamate dall'art. 1 del d. lgs. 165/2001.

**4) Violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7 D.M. 717/2014; art.7 D.M. 640/2017; art.6 D.M.50/21)**





Come già largamente argomentato, i decreti emessi dalla D.D. dell'I.S. "Garibaldi" appaiono del tutto illegittimi perché in contrasto con tutti i principi inderogabili sopra illustrati.

Ma vi è di più. L'istituto scolastico convenuto, infatti, oltre ad assumere dei provvedimenti contrari alle norme vigenti, è riuscito a violare anche la normativa specifica relativa ai controlli da eseguirsi proprio all'atto del conferimento del primo contratto di lavoro così venendo meno a uno dei compiti dalla legge affidati al dirigente scolastico e, non ultimo, creando un ingente danno all'assunto in servizio.

Infatti, l'art. 7 del D.M. 717/2014, come parimenti l'art. 7 del D.M. 640/2017 e, da ultimo, l'art. 6 D.M. 50/21, attribuiscono al dirigente scolastico l'obbligo di procedere "*tempestivamente*", all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA.

Il primo rapporto di lavoro della ricorrente risale al 3.11.2017 mentre il controllo – da cui è scaturito il decreto con il quale la stessa ha subito l'esclusione e la decurtazione del punteggio – è stato eseguito il 5.7.2021 (visto che non è stato preannunciato da altra comunicazione, come segnalato al punto 1), vale a dire quasi **quattro anni dopo**.

E' sì vero che l'avverbio "*tempestivamente*", indicato dalla normativa citata, non fornisce una scadenza temporale definitiva ma, anche prendendo a riferimento le normali tempistiche dei procedimenti amministrativi (30 gg), appare del tutto eclatante la mancanza di cui si è reso responsabile l'organo preposto – fonte,



altresì, di autonoma responsabilità dirigenziale nei confronti della P.A. - e, nello stesso tempo, il danno provocato alla ricorrente.

Il grave e colpevole ritardo dei controlli, infatti, oltre alla violazione del principio di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, ha creato un'aspettativa nella ricorrente, in tutta buona fede, di poter coltivare la carriera nel profilo di Collaboratore scolastico addetto all'azienda agricola tanto da frequentare, proprio tra il primo e il terzo contratto, anche un corso della durata di 4 mesi e 300 ore per ottenere la qualifica professionale di Olivicoltura (all. 23) dal quale, peraltro, era scaturita un'assunzione presso un'azienda agricola da cui, tuttavia, la ricorrente dovette recedere stante la convocazione da parte dell'I.S. Garibaldi per una supplenza, poi sfumata (all. 24), oltre la successiva rinuncia a un progetto FSE 2014/2020 con il Comune di Cingoli (all. 25), sempre a causa di una convocazione per una supplenza come collaboratrice scolastica addetta all'azienda agraria, questa volta andata a buon fine (all. 7).

Se, infatti, il controllo fosse stato "tempestivamente" effettuato, la ricorrente avrebbe potuto decidere di percorrere un'altra strada lavorativa o intraprendere la via giudiziaria già quattro anni fa così che, a oggi, non vivrebbe una situazione di profonda incertezza lavorativa o, comunque, avrebbe continuato a svolgere attività lavorativa, non rinunciando alle occasioni surriferite.

**5) Danno subito dalla sig.ra Migliozi a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.**

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione, come sopra illustrata, ha chiaramente cagionato nei confronti della ricorrente un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale. Infatti, l'I.I.S. "G. Garibaldi" con i decreti dirigenziali provvedeva sia



alla rettifica del punteggio che all'esclusione dalle graduatorie di istituto per il profilo di Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria.

Gli effetti del (cattivo) operato dell'istituto, pertanto, hanno assai sensibilmente ridotto la possibilità di stipulare ulteriori contratti come personale ATA. Infatti, la ricorrente è stata privata della possibilità di essere chiamata come collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria ove, peraltro, si trovava in posizione utile nella graduatoria per la nomina a tempo determinato e, avendo avuto già tre contratti per un totale di mesi 15 e 22 gg, poteva ben sperare con il presente anno scolastico (2021/2022) di avvicinarsi alla soglia dei 24 mesi, utili per entrare in 1° fascia e candidarsi alla stipula di contratti a tempo indeterminato, senza dimenticare che la ricorrente veniva nominata su un organico di diritto e non di fatto, con qualche possibilità futura di stabilità.

Assume vitale importanza, infatti, il riconoscimento del punteggio giuridico. Bisogna rammentare, infatti, che, per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti), è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi. Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola, immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso. Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA a cui viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.



Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento della supplenza per l'A.S. in corso e mancato raggiungimento dei 24 mesi) con chiari risvolti economici ma anche di compromissione della professionalità della ricorrente, sussistendo, pertanto, elementi di carattere soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

Posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza, se l'Istituto scolastico non l'avesse esclusa da una graduatoria e rettificato il punteggio nelle altre, la stessa ha diritto alla reintegrazione intesa come riattribuzione, ai fini giuridici, del servizio prestato e di quello mancato, oltre a un risarcimento economico, parametrato sugli stipendi che avrebbe ottenuto senza il comportamento illegittimo delle amministrazioni convenute.

#### FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA

Mentre sulla sussistenza del diritto oggi invocato si ritiene aver diffusamente argomentato, sul pericolo nel ritardo della tutela invocata, si avanzano le seguenti considerazioni.

La ricorrente, come già segnalato, si ritrova attualmente senza occupazione lavorativa a causa dell'illegittima esclusione dalla graduatoria di Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria e, altresì, della decurtazione del punteggio che, sostanzialmente, l'ha lasciata negli ultimi posti delle relative graduatorie risultando, al momento, in possesso solo del titolo di scuola superiore pari a 6,33 punti (all. 26). Troppo poco per poter ambire a una supplenza. La ricorrente ha anche provato, con il reclamo presentato, a evitare il ricorso giudiziale e gli ordinari tempi della giustizia anche solo per riavere il punteggio del servizio



presso la CCIAA e l'Asur che, almeno, le avrebbe potuto consentire di risalire nelle graduatorie, così da avere qualche chance lavorativa. Senza riuscirci.

Non solo ma, come riferito, i decreti (illegittimi) hanno comportato anche l'esclusione dalla Graduatoria 2021/2024, come collaboratore addetto all'azienda agricola (all. 27), dove con il punteggio aggiornato con quello relativo al servizio prestato sulla base dei tre contratti di lavoro, avrebbe agevolmente ottenuto la supplenza. Pertanto, nel tempo necessario allo svolgimento di un giudizio ordinario, la ricorrente corre il serio pericolo di non poter svolgere un'attività lavorativa sulla base delle graduatorie scolastiche, perdendo la possibilità di inserimento nella graduatoria di prima fascia e di ottenere una stabilità lavorativa, oltre al danno professionale.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero solo su interessi meramente patrimoniali, come quello di non poter contare su uno stipendio per i bisogni suoi e della sua famiglia, ma andrebbero a intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*), come aver diritto a un lavoro confacente ai titoli posseduti. Nel frattempo, infatti, la ricorrente verrà sorpassata in graduatoria dagli altri aspiranti che, grazie alle supplenze ricevute, accresceranno il loro punteggio, mentre la sig.ra Migliozi, con l'esclusione e la rettifica di punteggio, illegittimamente disposti dall'I.S. convenuto, già per questo anno scolastico non ha ricevuto alcuna convocazione.

Evidente, pertanto, appare la sussistenza di un pericolo non risarcibile, con perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza prevista con l'avvio del nuovo anno scolastico.



Tanto premesso, la sig.ra Miglioizzi Marcella, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

**CHIEDE**

che il Tribunale Ill.mo, *Sezione Lavoro*, voglia accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

IN VIA CAUTELARE, anche *inaudita altera parte* o previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, disporre la sospensione dell'efficacia dei decreti impugnati di:

a) rettifica delle graduatorie d'istituto del personale A.T.A. di 3<sup>a</sup> fascia per il triennio 2014/2017 e di esclusione per il profilo di Collaboratore Scolastico addetto all'Azienda Agraria sempre per il triennio 2014/2017 (prot.13760/2021);

b) rettifica delle graduatorie d'istituto del personale A.T.A. di 3<sup>a</sup> fascia per il triennio 2017/2021 e di esclusione per il profilo di Collaboratore Scolastico addetto all'Azienda Agraria sempre per il triennio 2017/2021 (prot.13844/2021);

tutti emessi dall'I.I.S. "G. Garibaldi" sede di Macerata il 5.7.2021 e, di conseguenza, della comunicazione del 6.7.2021, relativa alle graduatorie d'istituto del personale A.T.A. di 3<sup>a</sup> fascia per il triennio 2021/2024, con ripristino della situazione antecedente e reinserimento della ricorrente nelle graduatorie e con i punteggi indicati in narrativa;

NEL MERITO,

-accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/ inefficacia dei decreti sopra indicati emessi il 5 luglio 2021 dal D.S. dell'IIS "G. Garibaldi" con sede in Macerata, e/o comunque disporre la disapplicazione, per i motivi tutti espressi in narrativa, ordinando il conseguente ripristino della situazione precedente con il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie e con i punteggi indicati in



narrativa, aggiornati con il servizio prestato con i contratti di lavoro già eseguiti, sino all'inserimento nella graduatoria valida dall'a.s. 2021/2022 all'a.s. 2023/2024;

-per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente con condanna delle resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno di mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio alla professionalità, danni da liquidarsi sulla base del mancato stipendio percepito nell'a.s. 2021/2022 ovvero in via equitativa;

- in ogni caso, disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dalla ricorrente presso l'IIS Garibaldi di Macerata con contratto a tempo determinato dal 18.10.2017 al 27.12.2017, dal 28.12.2017 al 30.6.2018 e con contratto sempre a tempo determinato dal 28.9.2020 al 5.6.2021 tutti per 36 ore settimanali.

In via istruttoria, se ritenuto necessario, si indicano le seguenti persone da assumere a sommarie informazioni sui fatti di causa e/o sulle materie di studio del corso di diploma in Perito Agrario:

-PROSPERI LORENZO, Via Sant'Ubaldo n. 40 – Treia

- CENTIONI SAMUELE, Via Sarrocciano n. 9 - Corridonia

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

*Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002 e successive modifiche si dichiara che il valore della causa è indeterminabile ma che risulta esente da C.U. in quanto, vertendo in materia di lavoro, il reddito familiare della ricorrente risulta inferiore ai limi di legge, come da autocertificazione (all. 28)*

Si depositano i seguenti allegati:





**Avv. PAOLA MEDORI**  
*Patrocinante in Cassazione*  
**Studio Legale Ramadori - Medori**

---

1. Graduatoria-III-FASCIA-ATA-2014-2017
2. Grad. 2014-2017- add.az.agricola
3. Graduatoria-III-FASCIA-ATA 2017-2020
4. Grad. 2017- 2020 - add.az.agricola
5. Contratto a.s. 2017-18
6. Contratto a.s. 2017-18
7. Contratto a.s. 2020-21
8. Comunicazione Esclusione prot\_13760-2021
9. Comunicazione Esclusione prot\_13844-2021
10. Mail 6.7.2021 Esclusione 21\_22 – 23\_24
11. Accesso agli atti - Migliozi - 16-7-2021
12. Reclamo Migliozi 23-7-2021
13. Risposta Reclamo 29-7-2021 prot\_84318843
14. Riscontro 29-7-2021 Accesso agli atti migliozi
15. Bonifico 3-8-2021-MIGLIOZZI
16. Accoglimento accesso agli atti 6-9-2021
17. Consegna copie accesso agli atti 21-9-2021
18. Documenti accesso agli atti
19. D.M. 717 del 5 settembre 2014 - ATA 2014\_2017
20. D.M. 640 30 agosto 2017
21. D.M. 50-2021
22. Chiarimenti MIUR 2017
23. Attestato corso Olivicoltura 2019
24. Rinuncia prog. POR Marche FSE 2014-2020 – Cingoli
25. Recesso rapporto di lavoro agricolo 2019
26. Titolo e Attestati servizio altri enti
27. Graduatoria add.az.agr. 2021-2024 MCIS00900D
28. Autocertificazione esenzione CU

Macerata, 18 marzo

*Avv. Paola Medori*

